



C.O.N.I.
ORGANISMI SPORTIVI
Partenza
N° Protocollo 0005302/16
Del 11/04/2016

Ai Comitati Regionali CONI
Loro Sedi

Oggetto: 5 per Mille anno 2016.

L'articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), come si ricorderà, ha trasformato il contributo del 5 per mille, da provvisorio, in un sostegno stabile per **le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale**, confermando l'applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 salvo il conseguente aggiornamento dei termini riferiti allo specifico esercizio finanziario.

Si rinvia, pertanto, alle indicazioni contenute nella circolare dell'anno passato - prot. 3430 del 3/04/2015 – che per praticità si riporta di seguito, opportunamente aggiornata per le scadenze 2016.

A partire dal **31 marzo 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito (<http://www.agenziaentrate.gov.it>) il software per la presentazione della domanda che si rammenta può essere trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). L'iscrizione deve essere presentata entro **9 maggio 2016** in considerazione che il termine del 7 maggio 2016 è prorogato al lunedì successivo ai sensi dell'art.3 del DPCM 20 aprile 2012. Anche per l'anno finanziario 2016 è possibile presentare la domanda oltre i termini oppure provvedere alle integrazioni documentali, comunque entro il 30 settembre 2016, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro. In tali casi i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2016).

1) Requisiti

Possono partecipare al riparto del cinque per mille per l'anno 2016 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, a norma di legge, che svolgano **una rilevante attività di interesse sociale**.

Le società di capitali senza scopo di lucro, pur iscritte al Registro e dunque riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sono escluse dal beneficio.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritte al Registro alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 2), nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- Effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- Avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- Avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

2) Modalità di iscrizione

Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare la domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere trasmessa direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, secondo le vigenti disposizioni di legge, esclusivamente, in via telematica utilizzando il software "5 per mille" collegato al link seguente: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+elenchi+5+per+mille+2016/Sw+Compilazione+5xmille+2016/>

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il **9 maggio 2016**.

3) Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille, devono trasmettere al **Comitato Regionale del CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, **con raccomandata A.R. oppure con Posta Certificata entro il 30 giugno 2016**, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2016, allegandovi copia fotostatica di un documento di identità.

Nel sottolineare che la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione sostitutiva con allegazione del documento di identità è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille, si rammenta che essa dovrà essere conforme all'allegato 5 del DPCM 23 aprile 2010 - fatta eccezione per l'indicazione dell'anno di riferimento che dovrà

riportare "2016" - e che la procedura telematica di iscrizione consente la stampa della dichiarazione sostitutiva precompilata relativamente alle informazioni riportate nella domanda di iscrizione, facilitando la compilazione dei rimanenti campi richiesti.

I modelli relativi alla domanda di iscrizione e alla dichiarazione sostitutiva per l'esercizio finanziario 2016 sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Si invitano i Comitati Regionali anche attraverso i Coni Point a dare la massima diffusione alla normativa, precisando l'esatto indirizzo/estremi di Posta Certificata per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive al fine di evitare che esse vengano erroneamente indirizzate alle Direzioni Territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

4) Elenchi

L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale pubblica tutti gli elenchi relativi al contributo del 5 per mille.

Entro il **14 maggio 2016** l'Agenzia delle Entrate redige e pubblica l'elenco provvisorio delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione telematica entro il termine del 9 maggio 2016.

Entro il **20 maggio 2016** il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica ovvero un suo delegato, può richiedere alla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate** nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'Associazione la correzione di eventuali errori riscontrati nell'elenco provvisorio (utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di Partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di Partita IVA).

Entro il **25 maggio 2016** l'Agenzia delle Entrate redige e pubblica la versione aggiornata dell'elenco.

Successivamente, sul sito dell'Agenzia delle Entrate saranno pubblicati gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato e/o regolarizzato le istanze ai sensi dell'art. 2, c. 2 del Decreto-Legge n. 16/2012. Infine, saranno pubblicati gli elenchi dei soggetti ammessi, esclusi e decaduti con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

Anche il CONI, per agevolare la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti nell'iniziativa 5 per mille (associazioni, Comitati Regionali e struttura centrale CONI), già dal 2014 pubblica l'elenco dei soggetti che, all'esito dei provvedimenti degli organi competenti, siano risultati ammessi, esclusi e decaduti (<http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>)

5) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Il Comitato Regionale CONI competente a ricevere la dichiarazione sostitutiva, procede, **entro il 31 dicembre 2016**, ad effettuare i controlli, ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre

200 n. 445, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti presenti negli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e diffusi sul territorio dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB.

Ciascun Comitato Regionale adotterà un provvedimento complessivo di ammissione, esclusione o decadenza dal beneficio, riferito a ciascuna posizione di pertinenza. Copia del provvedimento dovrà essere trasmesso, unitamente all'elenco riepilogativo, all' Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB (organismisportivi@coni.it), **entro il 31 gennaio 2017**.

Il provvedimento sarà adottato dalla Giunta Regionale oppure, in caso d'urgenza, dal Presidente e successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

Per l'elenco riepilogativo dovrà essere utilizzato lo stesso file Excel trasmesso dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB (integrato con le associazioni tardive) al quale dovrà essere aggiunta una colonna per indicare l'esito della verifica (A= ammessa, E= esclusa, D=decaduta). Alle associazioni escluse, il Comitato Regionale dovrà comunicare, **con raccomandata A.R. ovvero con Posta Certificata qualora disponibile**, il provvedimento adottato **specificandone la motivazione**. Si precisa che l'esclusione va disposta per l'accertata carenza dei requisiti previsti dalla normativa come descritti al precedente punto 1).

Le associazioni escluse dal beneficio del 5 per mille potranno proporre ricorso alla Giunta Nazionale (Attività per la Segreteria Generale, Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB - Stadio Olimpico, - 00135 Roma) **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

I ricorsi potranno essere trasmessi a mezzo Raccomandata AR oppure con posta elettronica certificata all'indirizzo organismisportivi@cert.coni.it

Alle associazioni risultate decadute (per non aver assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva nei termini e con le formalità stabilite dalla normativa) **non è consentito presentare ricorso**; per tale ragione i Comitati sono invitati a monitorare il territorio di competenza prima dell'adozione del provvedimento conclusivo, al fine di avvertire i soggetti tardivi sull'opportunità di usufruire della regolarizzazione della propria posizione come descritto al successivo punto 7).

Per l'effettuazione dei controlli ciascun Comitato Regionale potrà avvalersi dei componenti dei propri organi e/o strutture senza ulteriori costi a carico del Comitato e dovrà individuare autonomamente i parametri e/o termini di raffronto più idonei ed opportuni per verificare l'operatività di un settore giovanile e l'effettivo svolgimento, come attività prevalente, di una tra le tre tipologie di attività indicate tra i requisiti, allegando al provvedimento i criteri adottati.

In ogni caso saranno rispettate le seguenti indicazioni generali:

a) Soggetto abilitato alla presentazione della dichiarazione sostitutiva

Le dichiarazioni sostitutive di cui si dovrà accertare la veridicità sono esclusivamente quelle riferite ai soggetti presenti nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 25 maggio 2016 e nell'elenco dei soggetti che si sono avvalsi della deroga di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, comunque resi disponibili ai Comitati Regionali CONI.

b) Data e modalità di invio

Le dichiarazioni sostitutive devono essere inviate **con raccomandata A.R. oppure con Posta Certificata** entro il termine perentorio del **30 giugno 2016 (nel caso di raccomandata farà fede la data di spedizione del timbro apposto sulla busta che pertanto dovrà essere conservata unitamente ai documenti)** ed essere accompagnate dalla copia di un documento d'identità del dichiarante. Qualora i Comitati riscontrassero delle irregolarità nella documentazione trasmessa (dichiarazione sostitutiva non compilata correttamente o redatta su un modello non conforme, mancanza del documento di identità o trasmissione di un documento scaduto), sono tenuti a darne notizia alle associazioni interessate per permettere la loro regolarizzazione. In riferimento al documento di identità scaduto, si evidenzia che l'art. 45 comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, prevede che un documento di identità non in corso di validità possa essere accettato soltanto qualora sia accompagnato, in calce, da una dichiarazione del titolare che ne confermi i dati.

c) Requisito del riconoscimento ai fini sportivi del CONI

La data di iscrizione al Registro deve risultare antecedente oppure uguale al **7 maggio 2016** (il termine ultimo per la domanda telematica all'Agenzia delle Entrate di accesso al beneficio viene spostato al lunedì 9 maggio ai sensi dell'art.3 del DPCM 20 aprile 2012). In considerazione della possibilità di più iscrizioni al Registro per ciascun soggetto giuridico (contraddistinto invece da un unico Codice Fiscale) si raccomanda ai Comitati di verificare con attenzione tale requisito ricercando eventuali ulteriori iscrizioni presenti nel Registro, anche se non espressamente riportate nella dichiarazione sostitutiva, al fine di appurare la data di decorrenza del riconoscimento CONI. Si rammenta che la sezione parallela CIP gode a tutti gli effetti del riconoscimento ai fini sportivi CONI ed i Comitati possono consultarla mediante il motore di ricerca "**Cerca nella sezione parallela CIP**" (<http://www.coni.it/registro-società-sportive.html>).

Qualora i dati riportati sulla dichiarazione sostitutiva per il cinque per mille non corrispondessero a quelli presenti nel Registro, nell'evidenziare che le verifiche per il 5 per mille rappresentano anche una verifica indiretta dell'esattezza e coerenza del Registro stesso, sarà necessario distinguere quelle informazioni che se non corrispondenti possono determinare la revoca dell'iscrizione ai sensi delle "Norme di funzionamento del Registro" (delibera di Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009) da quelle sanabili dalla stessa associazione.

Relativamente alla presenza dei codici di sospensione in talune iscrizioni, si prega di prestare attenzione al codice 1 ed al codice 2 che in particolari situazioni potrebbero non rivelarsi ostativi ai fini della validità del riconoscimento CONI. In proposito si invitano i Comitati a contattare l'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB per definire la regolarità delle posizioni dubbie.

d) Requisito presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile

Si rammenta che il requisito della **presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile** deve essere sempre verificato e non va confuso con la prima delle tre opzioni sull'attività prevalente. Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'associazione, i Comitati avranno cura di verificare presso la competente FSN o DSA gli elementi che caratterizzano il settore giovanile per la disciplina da essa regolamentata (fasce di età a cui è rivolta, numero minimo di tesserati, presenza di istruttori qualificati etc.). Si ribadisce che il beneficio del 5 per mille non riguarda la totalità delle associazioni sportive dilettantistiche bensì soltanto quel sottoinsieme caratterizzato da **"rilevante attività di interesse sociale"**.

6) Campionatura

La normativa contempla la possibilità di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive mediante un campione rappresentativo, per la cui individuazione saranno fornite le opportune indicazioni all'atto dell'invio degli elenchi dei soggetti richiedenti il beneficio e pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

7) Regolarizzazione entro il 30 settembre 2016 delle domande di iscrizione e successive integrazioni documentali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, i Soggetti che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali entro i termini di scadenza (soggetti che non hanno presentato la domanda telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9 maggio 2016, soggetti che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016 o che hanno ommesso di allegare la copia del documento di identità), possono regolarizzare la propria posizione procedendo, entro il **30 settembre 2016**, alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il versamento va effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, utilizzando il modello F24 e l'apposito codice tributo 8115.

L'Agenzia delle Entrate precisa che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2016).

A parere del CONI, in caso di assorbimento (fusione per incorporazione) o fusione, i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere posseduti, alla data del 7 maggio 2016, dalla associazione incorporante e dalle due o più associazioni che partecipano alla fusione. Il soggetto che nasce dalla fusione deve in ogni caso regolarizzare la propria posizione (iscrizione al Registro CONI, trasmissione della domanda tardiva e presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille entro il 30 settembre 2016, con conseguente pagamento della sanzione).

8) Scadenze

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il beneficio del 5 per mille anno 2016.

<i>Adempimenti</i>	<i>Scadenze</i>
Iscrizione telematica attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate	9 maggio 2016
Pubblicazione elenco provvisorio delle associazioni iscritte	14 maggio 2016
Termine per la richiesta di correzione domande	20 maggio 2016
Pubblicazione elenco aggiornato delle iscritte al beneficio	25 maggio 2016
Termine presentazione delle dichiarazioni sostitutive ai Comitati Regionali CONI	30 giugno 2016
Termine regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali	30 settembre 2016
Termine controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive da parte dei Comitati Regionali CONI	31 dicembre 2016
Trasmissione da parte dei Comitati Regionali CONI all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB dell'elenco dei Decaduti, Ammessi ed Esclusi del proprio territorio	31 gennaio 2017
Trasmissione da parte del CONI all'Agenzia delle Entrate dell'elenco complessivo dei Decaduti, Ammessi ed Esclusi	15 marzo 2017
Pubblicazione elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche Decadute, Ammesse ed Escluse dal beneficio con indicazione delle scelte e degli importi	31 marzo 2017



Per ulteriori informazioni si potrà prendere contatto con l'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB ai numeri 06-36854274 (Maurizio Narciso); 06-36857282 (Milva Lippi) oppure via e-mail all'indirizzo organismisportivi@coni.it.

Cordiali saluti.


Segretario Generale
Roberto Rabbicini

